

**STATUTO DELLA  
“FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI”**

**TITOLO I  
- SEDE, DURATA, OGGETTO -**

**Articolo 1  
- Denominazione -**

È costituita l'Associazione denominata “Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti”, in breve “F.I.V.I.”.  
L'Associazione è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e, in mancanza, dalle disposizioni di cui all'Articolo 14 e seguenti del Codice civile in materia di associazioni riconosciute.

**Articolo 2  
- Oggetto -**

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del vignaiolo indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino, dalla coltivazione delle uve fino all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del prodotto finale.

Per il perseguimento del predetto oggetto l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo svolgere le seguenti attività, oltre a quelle ad esse strumentali o accessorie:

- a) valorizzazione e promozione del ruolo e del lavoro del vignaiolo indipendente italiano quale massima garanzia di autenticità del prodotto e strumento di tutela del territorio, nonché del legame vino-territorio;
- b) valorizzazione e promozione della viticoltura c.d. eroica;
- c) tutela degli interessi collettivi di settore dei vignaioli indipendenti italiani, anche fungendo da interlocutore rappresentativo della categoria nel dialogo con le istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, volto a promuovere l'avvio di iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo sociale ed economico del vignaiolo indipendente;
- d) realizzazione di iniziative per la crescita culturale, tecnica ed economica degli Associati;
- e) divulgazione di informazioni tecniche, economiche, organizzative e normative per la formazione permanente degli Associati;
- f) affiancamento agli Associati nell'esercizio dei loro diritti in sede giudiziaria;
- g) interlocuzione ed eventuale adesione, giusta delibera del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni operanti a livello nazionale e/o internazionale ed aventi finalità similari.

**Articolo 3  
- Sede -**

L'Associazione ha la propria sede legale in Saint Cristophe (AO).

Potranno altresì essere istituite sedi secondarie e/o operative senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

#### **Articolo 4**

##### **- Durata -**

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

#### **- REQUISITI DI AMMISSIONE, PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO, DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO -**

#### **Articolo 5**

##### **- Requisiti di ammissione degli Associati -**

I requisiti per l'ammissione degli Associati e l'iter per l'ammissione sono disciplinati da un apposito Regolamento di ammissione.

#### **Articolo 6**

##### **- Perdita dello stato di Associato -**

Lo stato di associato viene meno nei seguenti casi:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) cessazione dell'attività d'impresa;
- d) esclusione.

I soggetti che per qualsivoglia causa abbiano perduto lo status di Associato, o gli aventi di causa dell'Associato defunto, non potranno ripetere la Quota associativa e gli eventuali contributi volontari versati, e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Rimane fermo il diritto dell'Associazione ad ottenere il pagamento delle eventuali Quote associative ancora dovute, nonché alla riscossione degli eventuali ulteriori crediti a qualsivoglia titolo vantati nei confronti degli ex Associati.

#### **Articolo 7**

##### **- Recesso -**

L'Associato può recedere dall'Associazione giusta comunicazione scritta, da inviarsi tramite PEC o mezzo equipollente, al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso avrà efficacia immediata.

#### **Articolo 8**

##### **- Morte -**

Il rapporto con l'Associazione cessa con la morte dell'Associato.

Gli eredi dell'Associato defunto non subentreranno di diritto nell'Associazione, che continuerà tra gli Associati superstiti.

**Articolo 9**  
**- Cessazione dell'attività d'impresa -**

La cessazione dell'attività d'impresa per qualsiasi causa e motivo comporta la perdita della qualità di Associato.

L'Associato che abbia cessato l'attività d'impresa sarà tenuto a darne comunicazione al Consiglio Direttivo, tramite PEC o mezzo equipollente, entro 15 (quindici) giorni.

**Articolo 10**  
**- Esclusione -**

L'Associato può essere escluso dall'Associazione, con delibera dell'Assemblea, per gravi motivi.

In ogni caso costituiscono gravi motivi:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione all'Associazione di cui al Regolamento di ammissione degli Associati;
- b) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti associativi e dalle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- c) l'omesso versamento della Quota associativa annuale dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento del secondo sollecito di pagamento, di cui al successivo Articolo 12;
- d) il compimento di atti idonei a cagionare danno all'Associazione;
- e) la condotta scorretta o comunque connotantesi come gravemente colposa tenuta nei confronti degli organi dell'Associazione.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato tramite PEC o mezzo equipollente, a cura del Consiglio Direttivo.

Il soggetto escluso potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, previo necessario tentativo di composizione bonaria della vertenza da parte del Collegio dei Probiviri su richiesta dell'interessato.

**Articolo 11**  
**- Diritti e obblighi degli Associati -**

Gli Associati sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, nonché a rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri.

Gli Associati in regola con il versamento della Quota associativa annuale hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
- b) partecipare alle riunioni delle Delegazioni Locali di appartenenza, eleggere i rispettivi Delegati e designare i vice-Delegati;
- c) candidarsi alle cariche associative;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) utilizzare il marchio dell'Associazione, entro i limiti individuati con apposito Regolamento.

Gli Associati hanno i seguenti obblighi:

- a) versare la Quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dall'Assemblea;
- b) collaborare con lealtà e buona fede con gli Organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

**Articolo 12**  
**- Quota associativa -**

La Quota associativa è determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, formulata secondo criteri di equità e proporzionalità.

Essa deve essere corrisposta annualmente.

La Quota Associativa non è frazionabile né rimborsabile in caso di perdita dello stato di Associato.

Ove un Associato non sia in regola con il versamento della Quota associativa, il Segretario dell'Associazione gli invierà un primo sollecito di pagamento. Decorso 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito senza che la posizione dell'Associato sia stata regolarizzata, questi è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti associativi fino alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.

La mancata regolarizzazione della posizione dell'Associato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di un secondo sollecito di pagamento è causa di esclusione.

**TITOLO III**  
**- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -**

**Articolo 13**  
**- Organi dell'Associazione - Durata delle cariche associative - Gratuità degli incarichi -**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) i Delegati;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario dell'Associazione;
- f) il Revisore dei conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative hanno durata di 3 (tre) esercizi.

Ove non altrimenti stabilito nel presente Statuto, le cariche associative sono rinnovabili per un massimo di 3 (tre) mandati anche non consecutivi.

In caso di interruzione anticipata del mandato, per qualsivoglia causa, lo stesso sarà computato per intero ai fini dell'eventuale rieleggibilità.

I soggetti eventualmente subentrati nelle cariche associative decadono comunque allo scadere originario del mandato.

Ove non altrimenti stabilito nel presente Statuto, le cariche associative hanno carattere gratuito.

È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese strettamente necessarie all'esecuzione del mandato, alle condizioni ed entro i limiti di cui all'apposito Regolamento, approvato a cura del Consiglio Direttivo.

**Articolo 14**  
**- Assemblea -**

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri;

- b) nomina del Revisore dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) determinazione della Quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approvazione delle modifiche allo Statuto;
- f) adozione e modifica dei Regolamenti, su proposta del Consiglio Direttivo, salvo il Regolamento sul rimborso delle spese, con riferimento al quale è competente il solo Consiglio Direttivo;
- g) scioglimento dell'Associazione, nomina del liquidatore e devoluzione del patrimonio;
- h) tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Ferme le competenze gestorie esclusive in capo al Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà inoltre sempre approvare atti di indirizzo generali per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, e potrà esprimere le proprie valutazioni sugli argomenti che le verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Revisore dei conti.

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, dopo la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, e comunque ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata qualora ne venga fatta richiesta motivata, indicante le materie oggetto del proponendo ordine del giorno, da parte di almeno 1/10 (un decimo) dei suoi componenti. In tale ultimo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, dovrà essere inviato agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, tramite PEC o mezzi equipollenti, oltre che trasmesso via e-mail e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea è ordinariamente svolta in modalità mista (in presenza e in remoto) garantendo a tutti i partecipanti:

- a) di poter essere identificati;
- b) di poter seguire la discussione;
- c) di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti;
- d) di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- e) di esprimere il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Ogni Associato può conferire delega scritta a partecipare all'Assemblea ad un altro Associato che prenda parte all'Assemblea in presenza.

Ciascun Associato può ricevere fino a 3 (tre) deleghe.

Le deleghe devono essere presentate al segretario in apertura dell'Assemblea e conservate agli atti.

In apertura dei lavori, il Presidente designa almeno 2 (due) scrutinatori, scelti fra gli Associati presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti. I predetti quorum si applicheranno anche alle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

In ogni caso l'Assemblea sarà validamente costituita qualora vi partecipino, personalmente o per delega, tutti gli Associati.

L'Assemblea approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli Associati.

Il Presidente determina il tempo massimo degli interventi degli Associati.

Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione su specifiche problematiche di carattere tecnico, il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, professionisti ed esperti esterni.

Hanno diritto di voto coloro che risultano essere Associati da almeno 6 (sei) mesi.

Ogni Associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Gli Associati non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui versino in conflitto d'interessi.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le votazioni si effettuano di regola per voto palese.

Per la nomina dei componenti degli organi sociali è possibile procedere con votazioni segrete purché sia attribuito, agli Associati che lo richiedono, il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei Vicepresidenti, ed in assenza di questi ultimi da un Associato designato dai presenti a maggioranza. Le funzioni del segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, o in sua assenza da un segretario scelto dal Presidente tra gli Associati.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, ed essere quindi portati a conoscenza degli Associati, ancorché non intervenuti, con modalità idonee, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea.

I verbali sono allibrati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali delle riunioni assembleari.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **Articolo 15**

### **- Delegazioni Locali – Delegati e vice-Delegati -**

Con apposito Regolamento sono disciplinate le Delegazioni Locali, quali unità di raccordo tra la base e gli Organi dell'Associazione, con funzioni informative e consultive.

Ciascuna Delegazione Locale elegge con voto favorevole della maggioranza dei presenti, il proprio Delegato e designa, su proposta del nuovo Delegato, due vice-Delegati che lo coadiuveranno nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiranno in caso di impedimento temporaneo.

I Delegati si riuniscono, su convocazione del Consiglio Direttivo, sentiti i Delegati stessi, o su richiesta di 1/5 (un quinto) dei Delegati, in una Conferenza dei Delegati avente funzioni informative.

La Conferenza dei Delegati si riunisce almeno una volta l'anno.

Alla Conferenza dei Delegati partecipa almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Delegato costituisce il punto di riferimento dell'Associazione per le Amministrazioni locali e per i Vignaioli presenti sul territorio nel quale insiste la Delegazione, nelle forme e nei modi previsti da apposito Regolamento.

Il Delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente alle discussioni dei punti inerenti ai rapporti tra l'Associazione e le Delegazioni Locali, onde riportare al Consiglio Direttivo in ordine all'andamento della produzione nella zona afferente alla Delegazione Locale, al grado di adesione degli Associati alle iniziative promosse dall'Associazione, ed alle eventuali problematiche emerse nel corso delle riunioni della Delegazione Locale o della cui esistenza il Delegato abbia avuto notizia con qualsiasi mezzo, e ricevere informazioni in ordine alle iniziative destinate agli Associati poste in essere dal Consiglio Direttivo, per informarne poi la propria Delegazione Locale.

**Articolo 16**  
**- Consiglio Direttivo -**

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, denominati Consiglieri.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ciascun Associato ha diritto ad esprimere fino a 7 (sette) preferenze.

Possono essere eletti a Consiglieri esclusivamente gli Associati maggiorenni in possesso dei requisiti per partecipare all'Assemblea dell'Associazione e che si impegnino a dedicare il tempo necessario ad adempiere ai doveri propri della carica. Coloro che aspirano a candidarsi per il Consiglio Direttivo sottopongono la propria disponibilità nelle forme stabilite da una apposita delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere le modalità per garantire adeguata pubblicità delle candidature.

I Consiglieri cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non presenzi a 2 (due) sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

Ciascun Consigliere può essere revocato dall'Assemblea esclusivamente per giusta causa, in qualunque tempo.

Ove uno o più Consiglieri vengano a mancare per qualsivoglia ragione, il Consiglio Direttivo verrà automaticamente integrato di un numero di soggetti pari a quelli cessati, attinti dalla graduatoria dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo risultati primi tra i non eletti.

Qualora in ossequio al meccanismo di cui sopra l'organo gestorio non dovesse risultare ricostituito per qualsivoglia ragione, incluso il rifiuto dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i componenti mancanti tra gli Associati.

I soggetti cooptati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea, allorché gli Associati dovranno decidere se confermarli o provvedere alla nomina di nuovi Consiglieri. In entrambi i casi i Consiglieri così individuati rimarranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare per qualsivoglia ragione il Presidente, uno dei Vicepresidenti provvederà senza ritardo a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione, tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, del nuovo Presidente.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto dell'Associazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, sono espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare, spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- a) nomina al proprio interno del Presidente;
- b) nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, di due Vicepresidenti;
- c) nomina, su proposta del Presidente, del Segretario dell'Associazione;
- d) redazione dei programmi delle attività dell'Associazione sulla base degli atti di indirizzo generali per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, approvati dall'Assemblea, e tenuto conto delle informazioni ricevute dai Delegati;
- e) redazione del progetto di bilancio e del bilancio previsionale relativo all'esercizio successivo;
- f) accoglimento delle domande di adesione all'Associazione;
- g) deliberazione sulle domande di riconoscimento delle Delegazioni Locali, sull'eventuale modificazione dei confini territoriali delle stesse e sul loro scioglimento, al ricorrere delle ipotesi previste dal Regolamento Delegazioni Locali;
- h) determinazione e proposta all'Assemblea della Quota associativa, sulla scorta dei criteri previsti dal presente Statuto;

- i) proposta all'Assemblea del compenso del Revisore dei conti;
- j) deliberazione della sospensione degli Associati, al ricorrere delle ipotesi previste dal Regolamento di ammissione;
- k) esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, in uno con il Segretario dell'Associazione;
- l) redazione e proposta all'Assemblea, per la relativa deliberazione, dei Regolamenti dell'Associazione e delle relative modifiche.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando con l'atto di nomina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ferma la possibilità di impartire direttive al Consigliere delegato e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio Direttivo può demandare l'esecuzione delle proprie deliberazioni ad ausiliari.

Ferma la gratuità della carica, i membri del Consiglio Direttivo investiti di specifici incarichi che richiedano un impegno gravoso potranno ricevere un'indennità *una tantum*, deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione, tramite PEC o mezzi equipollenti, nonché tramite e-mail.

Il Consiglio Direttivo può tenersi anche in forma telematica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal più anziano dei Vicepresidenti e, in ipotesi di assenza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

A ciascun Consigliere spetta un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Associazione, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente. Il verbale viene trasmesso entro 10 (dieci) giorni, via e-mail, ai Consiglieri e ai Delegati.

I verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 17** **- Presidente -**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché a tutti i Consiglieri vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Egli presiede altresì l'Assemblea.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al più anziano dei due Vicepresidenti in carica.

In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, e richiedere quindi la ratifica del proprio operato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva.

Il Presidente può farsi coadiuvare nell'esercizio delle proprie attività, come anche nella gestione dell'Assemblea, da un Ufficio di Presidenza avente funzioni istruttorie e consultive, composto dai due Vicepresidenti, dal Segretario dell'Associazione e da eventuali altri consiglieri individuati di volta in volta dal Presidente.



**Articolo 18**  
**- Segretario dell'Associazione -**

Il Segretario dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- a) prende parte alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curandone la redazione dei verbali;
- b) coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri dell'Associazione;
- d) effettua l'istruttoria sulle domande di adesione all'Associazione, sentito il Delegato competente, e ne sottopone le risultanze al Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla riscossione della Quota associativa annuale ed al pagamento delle spese dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- f) cura la comunicazione con gli Associati e provvede al disbrigo della corrispondenza;
- g) tiene i registri e la contabilità dell'Associazione, conservandone la relativa documentazione;
- h) riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in ordine alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione;
- i) predispone la bozza del progetto di bilancio e la bozza del bilancio previsionale relativo all'esercizio successivo.

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra gli Associati.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Segretario dell'Associazione può valersi di ausiliari.

**Articolo 19**  
**- Revisore dei conti -**

Il Revisore dei conti ha i seguenti compiti:

- a) accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- b) esamina il progetto di bilancio e redige la relazione del Revisore, che andrà allegata allo stesso;
- c) accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dei beni intestati all'Associazione.

Il Revisore dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e può procedere in qualsiasi momento ad attività di ispezione e controllo.

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra soggetti terzi che siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti;
- b) non versare in situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione;
- c) non essere membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

Il compenso del Revisore dei conti è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'atto di nomina.

Il Revisore dei conti è revocabile solo per giusta causa.

Il Revisore dei conti è liberamente rieleggibile, senza vincoli nel numero massimo dei mandati.

Qualora il Revisore dei conti, per qualsivoglia ragione, cessi anticipatamente dall'incarico, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per procedere alla nomina del nuovo Revisore dei conti.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale, nel quale devono essere allibrate anche le relazioni relative ai progetti di bilancio.

**Articolo 20**  
**- Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, in tutti i casi in cui non sia prevista la competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli Associati e/o gli ex Associati.

I Probiviri rimangono in carica anche in caso di perdita dello stato di Associato o di sospensione dai diritti associativi.

I Probiviri sono revocabili esclusivamente per giusta causa.

Qualora un Probiviro, per qualsivoglia ragione, cessi anticipatamente dall'incarico, gli subentrerà il Probiviro supplente più anziano. Nel caso in cui non sia possibile ricostituire il Collegio dei Probiviri con i membri supplenti, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per procedere a reintegrare l'organo.

I Consiglieri ed il Revisore dei conti non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi membri effettivi.

Una volta investito della controversia, direttamente dall'interessato o dal Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate ed alla raccolta delle necessarie informazioni, all'occorrenza richiedendo pareri scritti ai competenti Organi dell'Associazione; può altresì, ove lo ritenga opportuno, assegnare alle parti dei termini per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi.

Il Collegio dei Probiviri procede ad un tentativo di conciliazione della controversia. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale, che verrà trasmesso al Consiglio Direttivo.

In caso di mancata conciliazione, il Collegio giudica *ex bono et aequo* senza formalità procedurali.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La decisione del Collegio è inappellabile.

**TITOLO IV**  
**- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - BILANCIO -**

**Articolo 21**  
**- Patrimonio – Utili e avanzi di gestione -**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b) dai beni immobili, mobili registrati e mobili divenuti di proprietà dell'Associazione nel corso della sua attività;
- c) dalle Quote associative annuali;
- d) dagli eventuali contributi volontari degli Associati;
- e) dagli eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o di privati;
- f) dalle rendite derivanti dai beni pervenuti a qualsivoglia titolo all'Associazione;
- g) dalle entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, con riferimento alle quali viene tenuta una contabilità separata;
- h) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio;
- i) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, le entrate e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 22**

### **- Esercizi associativi - Bilancio - Bilancio preventivo -**

Gli esercizi associativi dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio, lo deposita presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione e ne dispone la trasmissione via posta elettronica, a cura del Segretario, agli Associati.

Il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione della prima Assemblea utile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio agli Associati.

## **TITOLO V**

### **- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - NORME FINALI E TRANSITORIE -**

## **Articolo 23**

### **- Scioglimento - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'Articolo 21, u.c. Codice civile dall'Assemblea, la quale provvede al contempo alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso, l'eventuale patrimonio residuante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più enti aventi finalità analoghe. In subordine, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 31, co. II Codice civile

In caso di mancata nomina del liquidatore da parte dell'Assemblea, si applicheranno le previsioni di cui all'Articolo 11 disp. att. Codice civile.

## **Articolo 24**

### **- Foro competente -**

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra gli Associati e l'Associazione, che sia demandata all'autorità giudiziaria per espressa previsione del presente Statuto o per previsione inderogabile di legge, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

## **Articolo 25**

### **- Rinvio -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.

## **Articolo 26**

### **- Disciplina transitoria -**

Dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla prima elezione del Collegio dei Probiviri, le eventuali controversie che il presente Statuto riserva alla competenza di questi ultimi verranno devolute alla cognizione di un collegio facente funzione di Collegio dei Probiviri, istituito di volta in volta per dirimere la singola controversia.

Il collegio facente funzione di Collegio dei Probiviri sarà composto da 3 (tre) membri, scelti tra gli Associati o gli ex associati, e nominati come segue:

- a) un membro sarà nominato dall'Associato che ha dato avvio alla controversia;
- b) un membro sarà nominato dalla controparte, sia esso un altro Associato o il Consiglio Direttivo per conto dell'Associazione;
- c) il terzo membro sarà designato di comune accordo dai soggetti nominati ai sensi delle precedenti lettere a) e b); in caso di disaccordo tra questi ultimi sulla designazione, il terzo membro sarà nominato a cura del Presidente del Tribunale di Milano tra i professionisti esperti nel ramo della controversia.

Il collegio facente funzione di Collegio dei Probiviri procederà a dirimere la controversia ai sensi dell'Articolo 20 del presente Statuto.

La decisione del collegio facente funzione di Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.